

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PREVENZIONE COVID 19

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa
Sede legale, amministrativa e operativa in Via Caravaggio, 1 - Savona
Unità Locale di Finale Ligure (SV) in Via delle Pleiadi, 6 e in Via dell'Artigianato, 56

AGGIORNAMENTO DEL 01.07.2022

Richiamato il Protocollo nazionale condiviso fra le Parti Sociali e Datoriali e i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022.

Dato atto che il documento di cui sopra tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, aggiornate sulla base dell'attuale situazione epidemiologica.

Ricordato che, secondo il Protocollo nazionale di cui sopra, le misure previste nello stesso possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione aziendale.

Richiamato il Protocollo di Regolamentazione di Prevenzione COVID 19 del Consorzio Depurazione del savonese Spa del 29 aprile ottobre 2022 attualmente in vigore (di seguito in breve **Protocollo**).

Dato atto che il suddetto documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 adottate nei propri precedenti Protocolli del 17 marzo 2020, 21 aprile 2020 e 12 maggio 2020.

Dato che, le misure fino ad ora adottate e cioè il mantenimento dell'uso dei D.P.I. e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro risultano adeguate e pertanto non devono essere abbandonate.

Appurato che anche chi è stato sottoposto a vaccinazione e chi è rientrato in servizio dopo aver contratto il virus ed essersi negativizzato ha l'obbligo di continuare ad adottare le misura sopra richiamate in quanto, come ribadito sempre nei rapporti dell'ISS, ad oggi:

- nessun vaccino conferisce un livello totale di protezione;
- non è stata stabilita la durata della protezione vaccinale;
- la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo;
- non è noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (infezioni asintomatiche),

e, pertanto, seppur diminuito, non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati vaccinati.

Richiamato anche il D.L. 22 aprile 2021, n° 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, e il D.L. 21 settembre 2021 n° 127, che, al fine di contrastare la diffusione del contagio ad opera del SARS CoV-2/COVID-19, ha sancito, fra i vari provvedimenti, l'obbligatorietà del possesso della certificazione verde (di seguito definita anche Green Pass) per i lavoratori pubblici e privati per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Visto il D. L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", emanato in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, che definisce le regole per la gestione della fase post-emergenziale, disponendo la cessazione di una serie di misure ed il progressivo superamento di altri obblighi/restrizioni a partire dal 1° aprile 2022 ed, in particolare, dispone che il Green Pass Base (rilasciato per vaccinazione, guarigione dal COVID-19 o esito negativo di un test molecolare o antigenico) continuerà ad essere obbligatorio fino al 30 aprile 2022 ai fini dell'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati (anche da parte dei lavoratori ultracinquantenni) e pertanto a decorrere dal 1° maggio 2022, pur mantenendo la validità, il Green Pass non verrà richiesto per accedere ai luoghi di lavoro.

Dato atto che, fermo restando le disposizioni transitorie contenute nel nuovo decreto (segnatamente in tema di Green Pass, di mascherine e di lavoro agile “semplificato”) e ferma restando, altresì, la possibilità per il Ministro della Salute, fino al 31 dicembre 2022, di adottare e aggiornare linee guida e protocolli finalizzati a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, il venir meno dell’obbligo suddetto fa sì che i contenuti del Protocollo Nazionale del 6 aprile 2021 e dei conseguenti Protocolli aziendali non debbano più ritenersi vincolanti per i datori di lavoro, ma possano essere valutati in via volontaria e prudenziale, nelle parti non superate dall’evoluzione normativa e scientifica, ai fini dell’esimente da responsabilità di cui all’art. 29-bis del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40 del successivo 5 giugno.

Richiamato quindi l’art. 29 bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) della legge 5 giugno 2020, n° 40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n° 23, secondo il quale *“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Considerato che il *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 - negli ambienti di lavoro”* aggiornato al 30/06/2022 è stato condiviso e siglato da Governo e Parti sociali rappresentando pertanto il più aggiornato documento di riferimento per il contenimento dei contagi da Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Ricordato che per il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa (in seguito in breve **Consorzio Spa**) il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale - secondo il Protocollo - occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Alla luce di tutto quanto sopra e in attesa dell’evolversi della situazione a livello aziendale, Consorzio Spa procede all’aggiornamento del Protocollo le cui disposizioni seguono sempre una logica di precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le implementazioni da parte del Comitato di Attuazione per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, come già accaduto in passato.

Preso atto che la prosecuzione delle attività aziendali può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina, dietro giudizio delle Autorità di vigilanza, la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Preso atto che le regole di comportamento di cui al Protocollo risultano attuabili sia nella sede legale/operativa che nelle unità locali, secondo le seguenti modalità:

1. INFORMAZIONE

Consorzio Spa deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti dei lavoratori e dei terzi (visitatori, clienti, fornitori, appaltatori a qualunque titolo, utenti, etc ...) che accedono ai locali aziendali e nei luoghi identificati come tali devono uniformarsi con consapevolezza, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo Consorzio Spa si impegna a portare a conoscenza dei propri lavoratori e dei terzi, attraverso apposite comunicazioni,

tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda e nei luoghi identificati come tali.

L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:

a) Informazione preventiva.

Consorzio Spa porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in azienda nei luoghi identificati come tali, di tutte le indicazioni del presente Protocollo.

Il presente Protocollo e le procedure attuative ad esso collegate (modulistica annessa), sono state pubblicate nella home page del sito consortile www.depuratore.sv.it. Stesso meccanismo verrà adottato per tutti gli aggiornamenti.

Apposite comunicazioni sono state trasmesse, via mail e in occasione della stipula dei contratti attivi/passivi, ai lavoratori, clienti, fornitori, etc. al fine di rendere edotti dell'esistenza del Protocollo: **Protocollo che gli stessi si impegneranno ad accettare e ad applicare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite con Consorzio Spa e comunque ogni qualvolta il soggetto terzo interagirà con Consorzio Spa.**

Consorzio Spa ha provveduto ad informare circa l'esistenza del Numero Verde 800938883, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 16.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e l'indirizzo email sonoinliguria@regione.liguria.it, che la Regione Liguria ha messo a disposizione per la richiesta di informazioni sull'emergenza legata al COVID 19.

Tutti i lavoratori, **attraverso adeguata informativa**, sono stati informati sull'esistenza delle complicazioni che l'infezione da Covid-19 può produrre ai soggetti definiti "fragili". Risulta pertanto indispensabile che le patologie gravi e non compensate vengano individuate in modo da prendere le migliori decisioni a loro difesa (*vedi allegato 1*).

Tutti i lavoratori, **sempre attraverso apposita informativa**, sono stati resi edotti che, nel caso in cui dispongano del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 o della certificazione medico legale che attesti una condizione rischio per immunodepressione da esiti di patologie oncologiche o dello svolgimento di relative terapie salvavita ex art 3 comma 1 della legge 104/92, debbono recarsi dal proprio medico curante al fine di verificare la necessità di essere esonerati dal servizio. (*vedi allegato 2*)

b) Informazione all'entrata.

Consorzio Spa informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda o in luoghi identificati come tali circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, il Protocollo stesso, oltre a appositi comunicati e depliant informativi. **Con l'ingresso in azienda, si attesta, per fatti concludenti, di avere compreso il contenuto del Protocollo, si manifesta adesione alle regole e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.**

In particolare, le informazioni riguardano:

- ✓ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- ✓ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- ✓ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

c) informazione ai terzi

Consorzio Spa darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo per quanto di interesse. Laddove possibile ne anticiperà il contenuto rispetto all'arrivo presso la sede dell'Azienda.

Si ribadisce che con l'ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute

d) informazione in azienda

Consorzio Spa ha collocato, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto produttivo, *depliant*s informativi che ricordino comportamenti, cautele, norme di igiene, pulizia, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale e quant'altro necessario per la prevenzione del contagio.

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni; le regole igieniche sono affisse prevalentemente in prossimità o all'interno dei servizi igienici.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA.

Coloro che entrano in azienda, siano essi lavoratori dipendenti di Consorzio Spa che soggetti esterni, dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. La misurazione della temperatura avviene all'ingresso dei locali aziendali. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso in azienda. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e munite, se non già presente, di mascherina FFP2, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

2.1 Procedura di misurazione della temperatura.

I lavoratori sono obbligati a procedere alla misurazione della propria temperatura corporea attraverso la strumentazione fissa di rilievo automatico posizionata in prossimità dei sistemi di rilevazione presenze e/o accessi o integrata con gli stessi sia nella sede legale che nelle unità locali. I soggetti esterni, all'ingresso in azienda, effettueranno la stessa operazione attraverso i sistemi automatici (totem) ivi dislocati.

Consorzio Spa ha predisposto opportune procedure (*vedi allegato 3 e 3 bis*) per la misurazione della temperatura che sono state affisse in prossimità dei sistemi di rilevazione presenze e/o accessi dislocati nella sede legale e le unità locali e, per quanto riguarda i dipendenti consortili, inviata via mail.

Consorzio Spa esegue le suddette operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale e contenute nell'informativa degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali (*vedi informativa*).

In via generale, il modello di informativa fa riferimento alla rilevazione della temperatura corporea, alla richiesta delle informazioni di cui al successivo punto b) dell'informativa stessa e all'insorgenza di sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali durante la permanenza in azienda. Esso è idoneo per rendere sia l'informativa al personale e, in questo caso, il documento costituirà integrazione delle informative già rese ai lavoratori nel corso del tempo, sia agli esterni sottoposti ai controlli (es. fornitori, trasportatori, visitatori). Il modello andrà in ogni caso allineato ai controlli, compreso il relativo ambito, che saranno previsti nel protocollo aziendale.

Consorzio Spa prende atto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Consorzio Spa prende atto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali circa il trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo e, in particolare, del fatto di non poter conoscere se un lavoratore sia vaccinato o meno contro il virus Sars-Cov-2.

2.3 Rientro in Azienda di soggetto positivo a COVID 19.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 dei lavoratori avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022

3. MODALITA' DI ACCESSO DEL PUBBLICO, DEI CLIENTI, FORNITORI, DITTE ASSISTENZA, PULIZIA, E APPALTATORI A VARIO TITOLO.

Per quanto riguarda le modalità di accesso del pubblico (*vedi allegato 4*), Consorzio Spa ha disposto che gli uffici di Finale riprendano il normale orario di riapertura al pubblico con accesso consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico (da richiedere telefonando al numero **800 994 244**).

Per gli uffici di Savona l'accesso è consentito solo ed esclusivamente per l'espletamento di pratiche indifferibili ed urgenti non gestibili in remoto. Per poter accedere ai servizi sarà necessario prendere preventivamente appuntamento con il servizio allacci e autorizzazioni (telefonando al numero **019 23010262** o via mail all'indirizzo malmignati.r@depuratore.sv.it).

Il pubblico potrà, solo ed esclusivamente in caso di necessità, per pratiche indifferibili ed urgenti, accedere all'interno degli uffici del piano terra della palazzina consortile, attraverso l'area di accettazione antistante la portineria. Il pubblico dovrà mantenere una distanza di almeno 2 metri dal personale del Consorzio Spa. Relativamente alle comunicazioni con i fornitori e i clienti, Consorzio Spa si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in modalità informatica.

Consorzio Spa organizza le relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea e durante eventuali appuntamenti presso gli uffici di Savona per i quali il personale esterno dovrà accedere agli uffici, si devono rispettare le seguenti regole:

- ✓ mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- ✓ utilizzo di mascherine FFP2 laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m.

Sarà cura delle società appaltatrici farsi carico di quanto disposto da Consorzio Spa in merito all'accesso ai locali/cantieri affinché tali prescrizioni vengano applicate anche ad eventuali subappaltatori, subfornitori e/o corrieri.

Consorzio Spa si riserva di escludere o interrompere l'attività dell'appaltatore e/o anche del subappaltatore, subfornitore/corriere nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute. L'Appaltatore nel caso in cui quanto sopra avvenga non avrà nulla a che pretendere.

L'Appaltatore ha il dovere di informare Consorzio Spa in caso della presenza di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, L'Appaltatore e il Consorzio Spa dovranno eventualmente collaborare con l'autorità sanitaria, laddove richiesto, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

3.1 Accesso fornitori/ditte esterne/appaltatori a vario titolo

Per l'accesso alle aree di lavoro di Consorzio Spa i fornitori/ditte esterne/appaltatori dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste da Consorzio S.p.a. e già sopra dettagliate. In particolare:

- non potranno per nessun motivo accedere alle aree e luoghi di lavoro di Consorzio Spa in caso di presenza di sintomi del Covid-19 ((in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura)
- dovranno garantire l'uso della mascherina FFP2 laddove, durante la loro attività o permanenza all'interno delle aree di Consorzio Spa, non potessero garantire la distanza interpersonale di almeno 1m
- dovranno impegnarsi a informare immediatamente Consorzio Spa, per il tramite del medico competente nel caso in cui un loro lavoratore che ha prestato servizio o ha avuto accesso alle aree e luoghi di lavoro di Consorzio Spa dovesse risultare positivo al Covid-19

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Consorzio Spa dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (atrio e portineria, corridoi, sala refettorio, area ristoro della palazzina servizi, locali spogliatoi con annessi bagni e docce della sede legale e delle unità locali) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, ...) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. È necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. La frequente pulizia con acqua e sapone è fondamentale, così come la correttezza della procedura di lavaggio.

Secondo l'OMS e il Ministero della salute *“il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)”*. Una volta lavate correttamente, le mani sono pulite: l'immediata ulteriore detersione con il gel non aumenta la pulizia. È evidente che avere a disposizione gel per la disinfezione frequente delle mani nel corso dell'attività lavorativa è fondamentale: più si riduce la potenziale presenza sulle mani del virus, maggiore è la possibilità di annullare il contagio. A tal riguardo, sono stati messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, oltre a guanti monouso, ed è stata raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

In tutti i locali igienici è esposto un *depliant* contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani, con l'invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del distributore è affisso il *depliant* che descrive le modalità di igienizzazione delle mani

Consorzio Spa ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

6. **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Durante le attività lavorative sia all'aperto che al chiuso, è raccomandato per i lavoratori l'uso della mascherina FFP2.

6.1 **mascherine**

L'utilizzo delle mascherine FFP2 è sempre raccomandato sia al chiuso che all'aperto se in presenza di altre persone, mentre in situazione specifiche definite da Consorzio Spa sulla base dell'analisi delle proprie attività e situazioni lavorative specifiche l'uso della mascherina FFP2 è obbligatorio.

L'uso della mascherina FFP2 è **obbligatorio** nei seguenti casi:

- Sempre, per tutta la permanenza di due o più lavoratori su qualunque mezzo aziendale in dotazione
- In tutte le situazioni in cui la distanza interpersonale di 1 m non può essere garantita

La distribuzione delle mascherine FFP2 avverrà individualmente nei locali del magazzino consortile.

È stata predisposta apposita informativa che verrà trasmessa al personale via mail con annessa procedura relativa alle modalità di utilizzo del dispositivo (*vedi allegato 8*).

6.2 **gel**

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone.

Consorzio Spa assicura che tutte le persone presenti in azienda abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.

Consorzio Spa garantisce l'acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non farlo mai mancare nei locali aziendali.

Laddove non fosse possibile reperire agevolmente il gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, Consorzio Spa si riserva la possibilità di provvedere alla sua preparazione secondo le indicazioni dell'OMS.

7. **GESTIONE SPAZI COMUNI (REFETTORIO, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)**

L'accesso agli spazi comuni (atrio, corridoi, sala refettorio, aree fumatori, spogliatoi, etc...) è contingentato, e sarà sottoposto alle seguenti regole generali:

- ventilazione continua dei locali,
- tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi,
- mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano,
- disponibilità di una mascherina FFP2 che dovrà essere indossata subito nel caso in cui non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale di 1m.

e più in particolare:

1. **Locale area ristoro:** al locale antistante le macchinette del caffè si potrà accedere mantenendo sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 2 metri e tenendo aperta la porta sull'esterno per garantire una corretta areazione dell'area.
2. **Sala refettorio Savona:** il locale dedicato al consumo dei pasti sarà accessibile fino alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30. Durante la pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 14.30 sarà possibile consumare i pasti in numero massimo di 12 persone. Al fine di garantire adeguata protezione a coloro che consumano i pasti e distanziamento su ciascuno dei 4 tavoli, sono state installate apposite paratoie in plexiglass disposte a croce. L'ingresso nella suddetta sala avviene con orari scaglionati. Si richiama quanto già caldamente consigliato ovvero si ha l'opportunità di aumentare il distanziamento fisico fino a 2 (due) metri, laddove possibile. Alla fine del pasto ogni dipendente deve provvedere alla pulizia del tavolo con gli strumenti messi a disposizione, ad areare il locale.
3. **Sala refettorio Finale Ligure:** il locale è dedicato al consumo dei pasti sarà accessibile dalle ore 12 alle ore 14.00. Durante la pausa pranzo sarà possibile consumare i pasti in un numero massimo di 4 persone. L'ingresso nella suddetta sala avviene con orari scaglionati. Si richiama quanto già caldamente consigliato ovvero si ha l'opportunità di aumentare il distanziamento fisico fino a 2 (due)

metri, laddove possibile. Alla fine del pasto ogni dipendente deve provvedere alla pulizia del tavolo con gli strumenti messi a disposizione, ad areare il locale

4. Locali spogliatoi (Via Caravaggio e via dell'Artigianato):

- ✓ all'interno degli spogliatoi dovranno essere adottate tutte le accortezze necessarie e previste dai Decreti Ministeriali fra cui il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
- ✓ i lavoratori dovranno accedere ai locali suddetti ad orari scaglionati, non più di 5 persone in contemporanea distribuite nei vari locali e con una permanenza massima di quindici minuti;

5. Ascensore: l'ascensore non potrà essere utilizzato da più di **2 (due) persone** in contemporanea.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, tenuto conto che Consorzio S.p.A. appartiene un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 146/1990 e pertanto deve garantire la continuità aziendale, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL si dispone quanto segue:

- attivazione dello smart working per il personale qualora il tipo di attività lo consenta e qualora il dipendente abbia la piena disponibilità di un personal computer e di un collegamento internet (ADSL) tale da potersi collegare alla rete informatica consortile;
- fruizione di periodi a rotazione di congedi di ferie pregresse, laddove possibile;
- rimodulazione dei turni di lavoro scaglionando gli ingressi del personale sia per quanto riguarda la sede di lavoro sita in Via Caravaggio a Savona che per quanto riguarda il personale operativo del comprensorio finalese;
- nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, sarà valutata sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni, previo accordo con le rappresentanze provinciali delle parti sociali;

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Alla luce di come è strutturato l'atrio di ingresso, della superficie ridotta e della dislocazione delle porte di accesso, non è stato possibile dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dalla portineria. Per questo motivo in tale zona il personale dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e, se questo non fosse possibile, indossare la mascherina FFP2. Nell'atrio è garantita, come in altri locali, la presenza di detersivi e guanti monouso.

10. PROVE SELETTIVE SELEZIONI PERSONALE

Le prove selettive per l'assunzione di nuovo personale devono essere svolte secondo delle disposizioni organizzative e delle regole tali da ridurre i rischi di potenziale contagio. I candidati dovranno, per poter accedere ai locali aziendali rispettare quanto previsto e disciplinate nell'apposita procedura al fine di garantire condizioni di sicurezza e di protezione per tutti, a corredo delle consuete misure igienico-sanitarie da adottare per la tutela della salute.

Le attività selettive in presenza dovranno essere svolte:

- nel rispetto del vincolo inderogabile della partecipazione dei candidati fino ad un massimo di trenta unità per ogni sessione o sede di prova;
- nel rispetto delle misure finalizzate ad evitare il sovraffollamento degli ambienti, garantendo la distanza maggiore di un metro tra i presenti all'aperto e una distanza, in tutte le direzioni, al chiuso di almeno due metri;
- attraverso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale laddove la distanza interpersonale minima non potesse essere garantita.

I candidati, prima dell'accesso alla sede della prova selettiva all'uopo comunicata, saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea e dovranno rispettare le procedure per l'accesso in azienda di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente Protocollo, oltre a quanto di seguito previsto:

- rispettare l'orario di convocazione. Non saranno ammessi accompagnatori, fatto salvo per i candidati con handicap grave che necessitino di accompagnatore, comprovato da idonea certificazione, preventivamente trasmessa agli uffici consortili;
- avere a disposizione la mascherina FFP2 fornita da Consorzio S.p.A. a protezione delle vie respiratorie in modo da poterla indossare subito laddove, per qualunque motivo non potessero rispettare la distanza interpersonale di 1m;

- esibire, al fine di velocizzare la procedura, un valido documento di identità, meglio se lo stesso indicato nella domanda di iscrizione alla selezione e dare lettura del numero di riconoscimento del documento esibito;
- igienizzare all'ingresso le mani, durante le fasi di riconoscimento e consegna degli elaborati e comunque ogni volta richiesto dalla commissione;
- mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro nelle aree esterne e di 2 metri nei locali al chiuso;
- evitare qualsiasi forma di assembramento;
- prendere posto dove indicato dalla commissione e rimanere seduti per tutto il periodo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finchè non saranno autorizzati all'uscita;
- rispettare le indicazioni impartite dalla commissione;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e simil-influenzali quali la tosse, deve immediatamente indossare una mascherina FFP2 e lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e al proprio Responsabile o comunque al diretto superiore presente in azienda. In tal caso si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria

L'isolamento del lavoratore sintomatico dovrà avvenire in una sala/ufficio al piano terra che dovrà essere lasciata libera da eventuali altri occupanti. Terminato l'isolamento la sala/ufficio utilizzato dovrà essere opportunamente sanificato prima dell'accesso di altri lavoratori.

L'azienda collaborerà con le Autorità sanitarie laddove venisse richiesto per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV2/COVID-19. La sorveglianza sanitaria deve porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il Protocollo sarà sottoposto a verifiche periodiche e integrato o modificato qualora ritenuto necessario dall'apposito Comitato di Attuazione che è composto a decorrere dalla data del 1° maggio 2021 dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.: Antimo Topi;
- Resp. Servizio Gestione Operativa: Danilo Sirello;
- Resp. Ufficio Sicurezza e RQTI, RSPP: Valentina Delbono;
- Resp. Servizio Risorse Umane: Mirco Conterno;
- Medico Competente: Alberto Anselmi;
- R.L.S.: Alberto Sacco.

Savona, li 4 luglio 2022

F.to all'originale
Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.A.